



COMUNE DI COLLESANO

REGOLAMENTO SULL' AFFIDAMENTO DEI MINORI

Art. 1

L' Amministrazione comunale attua l' affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico – fisico , qualora la famiglia di origine si trovi nell' impossibilità temporanea di assicurarle.

Art. 2

L' affidamento familiare è un intervento preventivo, alternativo alla istituzionalizzazione, per evitare forme di disadattamento . Esso si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare , preferibilmente con figli , o ad una persona singola in grado di assicurargli il mantenimento , l' educazione, l' istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno , tenendo conto anche del progetto educativo e di eventuali prescrizioni dell' autorità giudiziaria. Ove non sia possibile l' affidamento nei termini di cui sopra è consentito l' inserimento del minore in una comunità di tipo familiare , caratterizzata da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia . In mancanza di comunità l' inserimento può avvenire in uno istituto di assistenza pubblico o privato , che abbia sede , preferibilmente , nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni, l' inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

Art. 3

L' affidamento familiare è disposto dall' amministrazione comunale su proposta del servizio sociale, previo consenso manifesto dai genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale , ovvero dal tutore , sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore , in considerazione della sua capacità di discernimento.

L' ufficio Tutela del luogo ove si trova il minore ratifica il provvedimento.

Qualora manchi l' assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore si configura un Affidamento Giudiziario per il quale provvede il tribunale per i Minorenni con proprio decreto.

Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicati , specificamente, le motivazioni che lo hanno determinato, gli obiettivi da perseguire, le modalità di realizzazione , la regolamentazione dei rapporti con la famiglia di origine , i diritti e doveri dei servizi e degli operatori coinvolti; in modo particolare va indicato il servizio sociale cui va attribuita la vigilanza e l' obbligo di relazionare all' autorità affidante sull' andamento del programma di affido , i tempi di verifica.

Nel provvedimento deve, inoltre, essere indicato il periodo di presumibile durata dell' affidamento, che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia di origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi, prorogabili dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell' affidamento rechi pregiudizio al minore , e comunque rimodulando gli obiettivi del progetto su indicazione del servizio sociale.

L' affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l' interesse del minore , quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della

famiglia di origine che lo ha determinato , ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizi al minore.

Art. 4

L'affidamento familiare è un intervento di pertinenza del Servizio Sociale dei Comuni , titolare delle funzione di tutela e protezione dei minori . Punto di riferimento dell' attività inerente l' affido è il nuovo assetto organizzativo di cui alla Direttiva Interassessoriale n. 1737 – 3899 del 20.11.2003 che definisce i compiti e le funzioni del centro Affidi distrettuale dei Servizi Sociali territoriali, del personale coinvolto e degli strumenti da utilizzare.

Art. 5

Il comune di residenza della famiglia d' origine del minore provvede attraverso il proprio servizio sociale a :

- Formalizzare l' affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari, previa acquisizione del consenso dei genitori del minore o di chi ne esercita la potestà , sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà genitoriale da parte dell' autorità giudiziaria;
- Erogare, se richiesto, un contributo mensile alle famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posseduto, rapportabile ad una quota pari almeno ad € 400,00 da ridefinire annualmente in base alle variazioni ISTAT sul costo della vita. Può essere prevista pure l' erogazione di contributi straordinari , in relazione a bisogni o situazioni particolari e specifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio, affidi plurimi etc) ;
- Assicurare ai minori , agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell' affidamento, nel rispetto del progetto concordato;
- Stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti da incidenti e danni che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell' affidamento.

Art. 6

Gli Affidatari vengono individuati tra famiglie o persone che si sono dichiarati disponibili e per le quali il Centro Affidi Distrettuale abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali ed inseriti in apposito elenco di famiglie affidatarie:

- Disponibilità e impegno a contribuire attraverso un valido rapporto educativo ed effettivo alla maturazione del minore;
- Integrazione della famiglia nell' ambito sociale;
- Disponibilità al rapporto di collaborazione con i servizi coinvolti nel progetto di affido;
- Idoneità nell' abitazione in relazione ai bisogni del minore.

Art. 7

L'affidamento familiare si può distinguere in tre tipologie:

- **RESIDENZIALE** – quando il minore trascorre con la famiglia affidataria giorno e notte pur mantenendo, dove è possibile, rapporti con la famiglia d'origine;
- **DIURNO** – quando il minore trascorre con la famiglia affidataria parte della giornata ma alla sera torna a casa dalla sua famiglia ;
- **PART-TIME** – quando il bambino trascorre con la famiglia affidataria alcuni giorni della settimana o un periodo dell'anno.

Art. 8

Gli affidatari si impegnano a :

- Accogliere il minore nella propria famiglia;
- Provvedere alla cura, al mantenimento, all' educazione e all' istruzione del minore in affidamento;
- Assicurare una attenta osservazione dell' evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
- Favorire il rapporto del minore con la famiglia di origine secondo le indicazioni stabilite nel progetto di affidamento o di eventuale prescrizione dell' Autorità Giudiziaria;
- Assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia di origine;
- Rispettare il progetto di affido pena revoca dello stesso provvedimento.

L' affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.

L' affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà , di affidamento e di adattabilità relativi al minore affidato.

Art. 9

Le Famiglie d' origine si impegnano a :

- Rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell' Autorità Giudiziaria;
- Collaborare con i servizi sociali per la risoluzione dei problemi che hanno causato l' allontanamento del minore facilitando il suo rientro in famiglia;
- Non pretendere alcuna forma di compenso economico dalle famiglie affidatarie.

Art. 10

Ad ogni nucleo familiare possono essere affidati uno o più minori dietro valutazione effettuata dai servizi .